

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 026/CSA– RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2014

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 in relazione all'incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata.

Al proposito, questa Corte osserva che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati (contestazione nei confronti della Società reclamante da parte di una parte dei propri sostenitori), si ritiene - anche in considerazione del fatto che la predetta contestazione era stata preannunciata attraverso la distribuzione di un volantino, ed era, pertanto, preordinata - equo ridurre la sanzione nella misura di € 1.000,00, con esclusione della diffida.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00 e annulla la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale)

con la quale era stata irrogata all'allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare effettive in relazione all'incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è infondato.

Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Per come rilevato dall'allora Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., non può, specie per quanto attiene al gesto delle "manette", non rilevarsi l'estrema platealità e particolare gravità dell'atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico (cfr. C.G.F., Sez. I, decisione n. 239/CGF, Stagione Sportiva 2009/2010).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI GIULIO;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. PACE ALESSANDRO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL'ANNO GIAMPIERO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014**  
(Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014)

L'A.S.D. Italian Old Style, militante nel Campionato di Serie D del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014) ha confermato una precedente decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 9/C5 del 21.10.2014) che aveva inflitto ai tesserati di essa reclamante, per violazioni disciplinari poste in essere in occasione della gara Italian Old Style/Empire F.C. Sport Event del 17.10.2014, Romani Giulio, Dell'Anno Giampiero e Pace Alessandro, la squalifica, rispettivamente, per 2 giornate, 4 giornate e fino al 30.9.2015.

Censura genericamente la direzione arbitrale e chiede una riduzione delle sanzioni.

Il reclamo è inammissibile.

Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questo collegio è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Italian Old Style di Cerveteri (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL 15.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014)

L'A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore di essa appellante, Sestili Niccolò, colpevole di avere, nel corso della gara Sangiorgese C5/Mounting Foligno C5 del 15.11.2014, immediatamente dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, colpito il taccuino che l'arbitro stava recuperando da una tasca onde estrarne il cartellino rosso, facendolo cadere per terra ed allontanandolo con un calcio, la squalifica per 4 giornate (Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014).

Assume che l'accaduto, non essendo, come qualificato dal primo Giudice, conseguenza di un comportamento dolosamente violento e non presentando, comunque, connotazioni segnatamente antisportive, sarebbe stato perseguito con eccessiva severità per cui l'annullamento o, quanto meno, una riduzione della squalifica comminata.

L'appello non è fondato e va respinto.

Dalla lettura del rapporto arbitrale, incontrovertibile fonte di prova per la valutazione dell'occorso, si evince anzitutto la contestualità fra la comunicazione del provvedimento disciplinare e l'iniziativa del Sestili il quale "con la mano" e, quindi, colpendolo, "gettava per terra il taccuino" e, conseguentemente la strumentalità della condotta, confermata dal calcio successivamente inferto per allontanare il libretto, condotta mirata ad evitare o in ogni caso ad ostacolare che si perfezionasse, con l'esibizione del cartellino rosso, la procedura formale di espulsione.

Non solo: è anche evidente che l'azione del calciatore fu realizzata con un minimo di violenza che, se pur non diretta contro la persona dell'arbitro, fu però necessaria per realizzare l'evento perseguito dal momento che il taccuino non cadde a terra da solo e fu comunque colpito con un calcio.

Alla luce di tali considerazioni, la sanzione stabilita in prima istanza non si palesa gravosa perchè assomma alla giornata dovuta per l'espulsione altre 3 giornate che puniscono non comportamento significativamente antisportivo, aggravato dall'illecita finalità e dalle violente modalità di esecuzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5 di Porto San Giorgio (Fermo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 9 dicembre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio